

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Testini Mauro



**IL SEGRETARIO**

F.to Dr. Onofrio Caforio



**COMUNE DI VIONE**

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **22/2024**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. \_\_\_\_\_ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

- mediante affissione all'albo pretorio on-line sul sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- è stata compresa nell'elenco n. 1, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, 12 APR. 2024



**Il Funzionario incaricato**

f.to Il Funzionario incaricato

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 12 APR. 2024 al 27 APR. 2024 ;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 12 APR. 2024



**Il Segretario Comunale**

f.to Dr. Onofrio Caforio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO**

Addi, 12 APR. 2024



**Il Funzionario incaricato**

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
*(Luisella Coatti)*

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DEFINIZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO DI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO.**

L'anno duemilaventiquattro, addì **SEI** del mese di **APRILE** alle ore 12.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Componenti della Giunta Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO – Vice Sindaco	X	
- TADDEI DAVIDE – Assessore	X	
<b>TOTALI</b>	3	0

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Dr. Onofrio Caforio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLO STATUS CIVITATIS ITALIANO DI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO.

LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la Legge 91/1992 in materia di acquisto, riacquisto, rinuncia e perdita della cittadinanza italiana, che richiama, a seconda delle tipologie di acquisto, la competenza ora della Presidenza della Repubblica, ovvero del Ministero dell'Interno, del Prefetto e in alcuni ipotesi del medesimo Sindaco;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1 del 1991 che disciplina la differente ipotesi di riconoscimento ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di stranieri che hanno mantenuto anche il nostro status, per derivazione paterna/materna in base ai principi di "iure sanguinis";

**DATO ATTO** che tale procedimento è nella competenza del Consolato italiano per i cittadini stranieri residenti all'estero o del Sindaco del Comune di residenza;

**VISTA** la Legge in data 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo ad oggi vigente con particolare riguardo all'art. 2 commi 2 e 4, e all'art.29 ai sensi dei quali, fra l'altro:

- prevede in trenta giorni il termine di conclusione dei procedimenti per i quali non sia previsto un diverso termine da norme di legge o provvedimenti di competenza delle amministrazioni statali;
- le amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali possono stabilire termini anche superiori a 90 giorni se indispensabili, tenuto conto della sostenibilità, dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;
- i termini superiori a 90 giorni non possono comunque superare i 180 giorni con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione;
- le disposizioni concernenti gli obblighi di conclusione dei procedimenti nei termini prefissati attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti i livelli essenziali delle prestazioni ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela;

**PRESO ATTO**, pertanto, che:

- qualora per le particolari complessità del procedimento, per la natura degli interessi pubblici tutelati o per rilevanti profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, sia indispensabile fissare un termine di durata superiore a novanta giorni;
- l'individuazione del termine di conclusione del procedimento deve primariamente considerare l'obiettivo di tempestività di risposta ai cittadini e deve tener conto della complessità ed articolazione del procedimento amministrativo, del coinvolgimento di altri soggetti esterni o interni, nonché degli interessi coinvolti;

**CONSIDERATO** che il procedimento volto al riconoscimento dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano di competenza del Comune è particolarmente complesso per le seguenti motivazioni, indicate a titolo non esaustivo:

- la valutazione in ordine all'ammissibilità e sussistenza dei requisiti avviene nell'ambito di due procedimenti distinti e contestuali. L'uno al fine di verificare la effettiva residenza anagrafica dello straniero e quindi riconoscere la competenza del Sindaco a ricevere la domanda di cittadinanza, l'altro riguardante l'effettiva verifica dei documenti stranieri esibiti che sarà curata dall'ufficiale di stato civile il quale dovrà interagire con comuni e consolati per accertare che sul richiedente e i sui ascendenti non sussistano rinunce/perdite della nostra cittadinanza italiana;
- la contestualità dei due procedimenti è individuabile nel fatto che il procedimento anagrafico di residenza nel territorio comunale è condizione preliminare per l'avvio del procedimento di stato civile di cui trattasi e la finalità del riconoscimento di status permette di effettuare la registrazione anagrafica in mancanza dei titoli di soggiorno altrimenti richiesti per i cittadini stranieri;
- l'attività istruttoria comporta altresì la necessità di un approfondito e accurato studio del contesto normativo interessato dal caso specifico, a causa della sopravvenienza di normative diversificate cui attenersi ai sensi del principio del "tempus regit actum", a volte peraltro colpite da pronunce della Corte costituzionale che ne determinano la decadenza con effetto retroattivo;

**DATO ATTO** che il procedimento di iscrizione anagrafica, in base al DPR 223/1989 e ss.mm, ha un termine massimo di 45 gg in quanto, la domanda di residenza corredata da tutti i documenti e requisiti previsti per legge, deve essere registrata entro i 2 gg lavorativi (la decorrenza dell'iscrizione è dalla domanda) mentre i controlli anche tramite polizia locale, o personale all'uopo incaricato, sull'effettiva dimora abituale si esplicano nei successivi 45 gg. Qualora vi siano motivi ostativi alla residenza, l'ufficiale d'anagrafe interrompe i termini del procedimento di controllo per massimo 10 gg ed in presenza di memorie integrative esibite dal cittadino, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, il termine ricomincia a decorrere al termine dei quali l'ufficiale può confermare la residenza acquisita entro i 2 gg o annullare con effetto retroattivo la registrazione anagrafica

**RILEVATO** che i cittadini stranieri di origine italiana usufruiscono di norme semplificative per l'iscrizione, infatti, non devono esibire il permesso di soggiorno, ma la mera dichiarazione di presenza in Italia e pertanto la maggior parte arriva con visti turistici della durata massima di 90 gg.

**RILEVATO** che la circolare K28/1991 che disciplina il procedimento specifico non detta espressamente un termine per la conclusione di detto procedimento e pertanto si richiama il termine ordinario di 30 gg.;

**DATO ATTO**, pertanto, che il termine in capo all'ufficiale di stato civile, per il riconoscimento del nostro status civitatis confligge con il termine in capo all'ufficiale d'anagrafe per la conferma della residenza e che tale ultimo procedimento è funzionale ad incardinare la competenza amministrativa del Sindaco;

**CONSIDERATO** che è essenziale evitare che procedimenti conclusi positivamente con il riconoscimento della cittadinanza italiana e la contestuale trascrizione di atti di stato civile nei nostri registri siano poi retroattivamente viziati per difetto di competenza e quindi annullabili retroattivamente con ricadute negative amministrative e con possibili contenziosi con il cittadino;

**CONSIDERATA**, altresì, la rilevanza dell'interesse pubblico sotteso ai procedimenti di cittadinanza e di immigrazione come desumibile, fra l'altro, dalle previsioni normative in materia di definizione dei termini di procedimento da parte delle Amministrazioni dello Stato e avuto riguardo alla stretta connessione fra procedimento anagrafico di residenza del cittadino straniero per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ed i procedimenti di immigrazione;

**DATO ATTO** che è notorio che questi procedimenti sono statisticamente in aumento, nella speranza di ottenere il riconoscimento con tempi più celeri rispetto a quelli assicurati presso i Consolati; si noti, tra l'altro, che negli anni il fenomeno si è incrementato a seguito delle gravi crisi economiche in alcuni paesi dell'America latina;

**DATO ATTO**, pertanto, necessario individuare un termine per il procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana armonico rispetto al termine di 55 giorni (45 gg + eventuali 10 gg per art. 10 bis) del procedimento anagrafico tenuto conto della complessità del procedimento e delle esigenze di sostenibilità organizzativa dell'Ente e della particolare natura degli interessi pubblici coinvolti per le ragioni sopra riportate;

**VISTO** l'art. 16 comma 7 del DPR 572/1993 Regolamento attuativo della legge sulla cittadinanza italiana, Legge 91/1992 che stabilisce il termine massimo di 120 gg per gli accertamenti dell'ufficiale di stato civile in merito alle dichiarazioni di acquisto, riacquisto, rinuncia alla cittadinanza italiana;

**RITENUTO** che pare coerente richiamare il suddetto termine in via analogica anche al procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per cui il suddetto termine debba essere elevato da 30 gg a 120 gg in modo che l'iter procedimentale non possa essere influenzato dall'eventuale annullamento ex tunc dell'iscrizione anagrafica con gravi adempimenti d'ufficio che richiamano la Procura per l'azione di rettificazione degli atti trascritti e la segnalazione alle autorità di P.S. per dichiarazioni mendaci in merito alla dimora abituale.

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;

**VISTI**, altresì, i seguenti atti normativi e prassi ministeriale di riferimento:

- Legge 5 febbraio 1992, n.91 e s.m.i.;
- DPR 12 ottobre 1993, n.572 e s.m.i.;
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e s.m.i.;
- Circolare Ministero dell'Interno K.28.1 dell'08/04/1991;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 s.m.i. con particolare riguardo agli articoli 48 e 107;

**VISTO** il parere favorevole espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del servizio interessato;

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi:

**DELIBERA**

1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale della presente;
2. **DI DEFINIRE** il termine di conclusione del procedimento volto al riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano di cittadini stranieri di ceppo italiano in 120 (centoventi) giorni decorrenti ai sensi di legge dalla ricezione della relativa istanza, fatti salvi i periodi di interruzione e/o sospensione nei casi previsti dalla legge;
3. **DI DISPORRE** l'aggiornamento del termine del procedimento di cui trattasi secondo le previsioni dell'art.2 e seguenti della L.241/1990 e s.m.i. e D.Lgs.33/2013 e s.m.i.;
4. **DI COMUNICARE**, altresì, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Inoltre, l'esecutivo, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, all'unanimità

**DELIBERA**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Onofrio Caforio – Responsabile del servizio Amministrativo e Demografico appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell' art. 49 – 1° comma – e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

VIONE, 06.04.2024



**Il Resp. del Servizio Amministrativo e Demografico**  
F.TO Onofrio Caforio